



COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

**Regolamento per
la concessione in uso di
attrezzature di proprietà comunale**

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Soggetti beneficiari.....	3
Articolo 3 - Richiesta di concessione in uso	3
Articolo 4 – Revoca della concessione in uso.....	4
Articolo 5 – Consegna delle attrezzature	4
Articolo 6 - Trasporto, installazione e smontaggio.....	4
Articolo 7 – Ordine di assegnazione – cauzione - responsabilità	4
Articolo 8 - Tariffe di concessione	4
Articolo 9 - Responsabilità del gestore.	4

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione diretta ed indiretta delle seguenti attrezzature di proprietà comunale:

- palco modulare;
- gazebo;
- pedane;
- stufe;
- sedie.

2. La gestione delle suddette attrezzature, per un periodo stabilito dalla Giunta Comunale nell'atto di indirizzo, è affidata ad un'Associazione locale, che ne cura la presa in carico, la verifica della funzionalità, la custodia e assegnazione in uso a terzi per finalità di uso pubblico (feste, manifestazioni, ecc.).

3. L'affidamento in gestione è disposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, previa manifestazione d'interesse.

4. Il gestore concede in uso le attrezzature necessarie per manifestazioni e incontri di natura culturale, ricreativa o sportiva da tenersi nell'ambito comunale, a soggetti operanti sul territorio del Comune, senza pagamento di corrispettivo.

5. Le attrezzature possono essere concesse a soggetti operanti sul territorio di altro Comune del Guilcer, per manifestazioni e incontri di natura culturale, ricreativa o sportiva, previo pagamento di un corrispettivo la cui misura è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono avere in uso le attrezzature comunali: Associazioni di volontariato, Associazioni sociali, culturali, sportive, parrocchiali e ricreative, Comitati, Associazioni di categoria, Enti pubblici, Istituzioni, altri soggetti organizzati per lo svolgimento di attività di rilevanza pubblica.

Articolo 3 - Richiesta di concessione in uso

1. La domanda di concessione in uso, in carta semplice su modulo prestampato, sottoscritta e indirizzata al gestore deve contenere:

- le generalità della persona fisica che firma la richiesta;
- la denominazione del soggetto;
- l'attrezzatura richiesta;
- la finalità pubblica di utilizzo dell'attrezzatura richiesta (riunione, festa, ecc.);
- il luogo e la data prevista per la manifestazione;
- le date previste per il ritiro e la riconsegna delle attrezzature;
- l'accettazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.

2. Valutata la richiesta e verificata la disponibilità delle attrezzature, il gestore previa verifica delle garanzie prestate dal richiedente autorizza la concessione in uso, le modalità e le date di ritiro/consegna.

3. Il gestore, nell'assegnazione in uso delle attrezzature, deve dare priorità alle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 4–Revoca della concessione in uso

1. La concessione in uso può essere revocata:
 - per utilizzo non conforme alla finalità indicata nella richiesta;
 - per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Articolo 5– Consegna delle attrezzature

1. La consegna delle attrezzature al richiedente è effettuata da un incaricato del gestore con la firma di un foglio di consegna e di riconsegna; il foglio deve riportare lo stato d'uso delle attrezzature.

Articolo 6- Trasporto, installazione e smontaggio

1. Il trasporto, l'installazione e lo smontaggio delle attrezzature devono essere effettuati, a cura del titolare dell'autorizzazione, da personale esperto, le cui generalità sono indicate nella richiesta.

Articolo 7–Ordine di assegnazione – cauzione - responsabilità

1. In caso di più richieste pervenute contemporaneamente per l'utilizzo delle stesse attrezzature, l'autorizzazione è rilasciata in base all'ordine di arrivo della richiesta.
2. A garanzia del buon utilizzo e della riconsegna delle attrezzature, il richiedente deve allegare alla richiesta un assegno circolare di un importo che verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle tariffe di concessione in base anche alla tipologia di attrezzature richieste o la ricevuta di deposito della somma sul conto corrente bancario o postale intestato al gestore.
3. Il richiedente è responsabile dell'uso corretto delle attrezzature e degli eventuali danni arrecati alle stesse, a cose, persone o animali; resta a suo carico la responsabilità civile e penale verso terzi inerente l'uso delle attrezzature.
4. Il gestore provvede alla restituzione dell'assegno o delle somme depositate dopo aver verificato la riconsegna delle attrezzature nello stato d'uso in cui sono state consegnate.

Articolo 8 - Tariffe di concessione

1. Le tariffe di concessione delle attrezzature a soggetti operanti sul territorio di altro Comune sono stabilite ogni anno dalla Giunta Comunale.
2. Il corrispettivo incassato per la concessione delle attrezzature a soggetti operanti sul territorio di altro Comune spetta al gestore, a parziale compensazione dei costi di gestione.

Articolo 9 - Responsabilità del gestore.

1. Il gestore è responsabile della custodia delle attrezzature e della concessione e ritiro delle stesse in base a quanto disposto nel presente regolamento.